



# **CITTA' DI CHIERI**

## **REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO DELL'USATO E DELL'ANTIQUARIATO MINORE "CHIERI D'ANTAN"**

Adottato con delibera della Giunta Comunale n. 186 del 21.10.2015  
Modificato con Delibera di Giunta verbale n 157 del 12.09.2018 a seguito D.G.R. 11 maggio 2018  
n. 12-6830

### **Articolo n. 1**

È istituito il mercato dell'usato e dell'antiquariato minore denominato "Chieri d'Antan", con un numero di posteggi pari a 50, di dimensioni pari a metri 5x3, 4x3, 6x2, 3x3, in Piazza Cavour, con possibile prolungamento in Via Vittorio Emanuele per la realizzazione di iniziative collaterali.

L'organizzazione è affidata all'associazione Effetto Vintage, individuata con le procedure del bando pubblico.

Il presidente dell'associazione/ente organizzatore è designato quale responsabile organizzativo della manifestazione e dovrà curare:

- il rispetto di tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente, in ordine all'assistenza sanitaria in favore dei soggetti che partecipano attivamente all'evento;
- la comunicazione dello svolgimento dell'evento ed i dati necessari al Servizio di Emergenza Territoriale 118 almeno 15 giorni prima dell'evento, ai sensi della DGR 59-870 del 29.12.2014;
- il rispetto delle misure in materia di safety e security da adottare in occasione delle manifestazioni pubbliche
- la trasmissione alla Polizia Municipale della planimetria con l'esatta collocazione dei banchetti, in caso di prolungamento dell'evento in Via Vittorio Emanuele;
- l'espletamento delle incombenze amministrative e gestionali afferenti allo svolgimento del mercatino e alla relativa partecipazione dei venditori occasionali, così come previsto dalla DGR 12-6830, consistenti nella: raccolta delle manifestazioni di interesse, vidimazione del tesserino e dell'elenco dei beni posti in vendita, trasmissione dei dati alla Regione, come meglio precisato nei successivi articoli.

### **Articolo n. 2**

Il mercatino si svolge con la seguente cadenza: l'ultima domenica del mese, con possibile esclusione dei mesi di luglio e agosto. Nel mese di dicembre viene proposto l'anticipo prima delle festività natalizie, consentendo la partecipazione anche ad operatori che propongono articoli a tema "natalizio".

L'orario di svolgimento della manifestazione è il seguente: 8,00 – 19,00 nei mesi compresi tra aprile e ottobre e 8,00 – 18,00 nei restanti mesi, mentre l'area destinata al mercato viene assegnata all'organizzazione a partire dalle ore 7,00 fino a 1 ora dopo il termine del mercato.

### **Articolo n. 3**

I beni ammessi alla manifestazione riguardano solo le specializzazioni merceologiche relative all'antiquariato, compresi gli oggetti di antichità aventi interesse storico ed archeologico ammessi al libero commercio, alle cose vecchie, alle cose usate e agli oggetti da collezione.

E' ammessa la vendita di articoli appartenenti alle sotto indicate categorie e, qualora trattasi di venditori non professionali, l'importo del singolo articolo non può essere superiore a € 150,00:

- antiquariato minore;
- modernariato;
- abiti ed accessori vintage;
- oggetti vari da collezione;
- libri, dischi, fumetti;
- abiti/articoli/oggetti di una volta rivisitati in chiave moderna, o creati con materiale d'epoca o di recupero.
- francobolli, monete e medaglie, oggetti di collezionismo diffuso e libri nuovi, solo se specifici del settore arte-antiquariato-collezionismo.

Sono tassativamente esclusi:

- tutti gli articoli nuovi, anche se riproducenti oggetti antichi;
- le cose usate con meno di 30 anni di età; in particolare sono esclusi i capi di abbigliamento di epoca successiva agli anni '60-'70 e i materiali che non costituiscono oggetti specifici ma che costituiscono semilavorato per la produzione di oggetti, quali stoffe e simili;

Al fine di aumentare l'attrattività del mercato, potranno altresì essere previste attività di animazione, quali laboratori creativi, eventi a tema, sfilate di moda e la presenza dei venditori

occasionali che esercitano l'attività di vendita di beni realizzati mediante la propria abilità, nel rispetto delle disposizioni delle normative regionali e del presente regolamento.

#### **Articolo n. 4**

E' vietata la vendita di oggetti preziosi, armi ed esplosivi. E' altresì vietata la vendita di generi alimentari nell'area mercato, mentre è ammessa la degustazione/somministrazione durante gli eventi di animazione a tema, purché debitamente autorizzati.

Non sono ammessi al mercato dell'antiquariato operatori che per la natura o la qualità degli articoli trattati o per il modo in cui la vendita è effettuata risultino esercitare un'attività non conforme alle caratteristiche del mercato quali sopra enunciate.

Ogni partecipante è personalmente responsabile a tutti gli effetti della provenienza ed autenticità della merce esposta.

Qualora vengano individuate aree accessorie alla manifestazione, come definite all'art. 3, i prodotti commercializzati nelle stesse potranno anche non essere usati.

#### **Articolo n. 5**

I posti sono assegnati alle seguenti categorie di soggetti, fatte salve eventuali variazioni in funzione delle domande di partecipazione, in base a una graduatoria formulata secondo il criterio temporale di ricevimento della domanda/manifestazione di partecipazione:

- Operatori professionali in possesso dell'autorizzazione di commercio su aree pubbliche e le prescrizioni previste dall'art. 128 del T.U.L.P.S, in possesso di VARA.
- Operatori professionali titolari di attività di commercio in sede fissa in possesso di autorizzazione temporanea alla vendita;
- Artigiani restauratori in possesso di autorizzazione temporanea alla vendita;
- Soggetti che in qualità di venditori non professionali ed in modo del tutto sporadico e occasionale effettuano attività di mostra e di vendita di oggetti rientranti nella propria sfera personale o collezionati e rientranti inoltre nei requisiti della manifestazione (in percentuale non superiore al 50% del numero di posteggi) in possesso di tesserino per la vendita occasionale su area pubblica, copia della domanda di rilascio tesserino ed elenco degli articoli posti in vendita;
- Associazioni ONLUS.

Tutti gli operatori che effettuano la commercializzazione di prodotti dovranno dimostrare la regolarità contributiva e fiscale, come disposto dalla DGR 20-380 e relative circolari esplicative.

#### **Articolo n. 6**

Le domande di partecipazione/manifestazione d'interesse sono presentate, all'associazione cui è affidata l'organizzazione che, verificata la completezza della domanda e il rispetto dei requisiti previsti dal presente regolamento, trasmette, in deroga alle disposizioni di cui al DPR 160/2010 almeno 2 giorni prima della manifestazione, esclusivamente via mail all'indirizzo [protocollo@comune.chieri.to.it](mailto:protocollo@comune.chieri.to.it), l'elenco dei partecipanti, indicando la tipologia di operatore.

L'associazione organizzatrice richiederà ai partecipanti un contributo alle spese di promozione, organizzazione e animazione dalla stessa sostenute, fino ad un massimo di € 40,00.

Gli operatori professionali devono allegare all'istanza copia dell'autorizzazione che li abilita alla partecipazione, iscrizione al Registro imprese con le modalità dell'autocertificazione, VARA o dimostrazione della regolarità contributiva e fiscale ai sensi della DGR 20-380 e eventualmente richiesta rilascio autorizzazione temporanea; gli operatori non professionali devono presentare manifestazione d'interesse alla partecipazione, indicando il possesso del tesserino e le categorie di beni che intendono porre in vendita.

Successivamente allo svolgimento del mercato, l'associazione comunica alla Regione i dati degli operatori non professionali partecipanti inserendoli sull'apposito portale.

#### **Articolo n. 7**

I posteggi vengono assegnati dall'organizzazione in modo da assicurare la migliore funzionalità del mercato e comunque, senza lasciare spazi vuoti tra un posteggio e l'altro.

L'operatore che 30 minuti prima dell'inizio del mercato non si sarà presentato per allestire lo spazio assegnatogli, potrà essere considerato rinunciatario.

#### **Articolo n. 8**

Agli operatori è consentito l'accesso per le operazioni di carico e scarico delle merci, che viene effettuato a spese e a rischio degli operatori stessi, nelle aree di svolgimento del mercato esclusivamente dalle ore 7,00 alle ore 8,00. Pertanto entro tale ora i veicoli di tutti gli operatori dovranno essere rimossi dall'interno delle zone interessate e regolarmente parcheggiati. Non è consentito sgomberare il posteggio prima dell'orario di conclusione del mercato, fatti salvi i casi di intemperie o di comprovata necessità, da comunicare tempestivamente al referente organizzativo, pena la perdita del diritto a partecipare alle future edizioni del mercato. Entro un'ora dal termine del mercato tutti gli operatori devono aver sgombrato l'intera area di mercato.

#### **Articolo n. 9**

Gli espositori devono essere dotati di propria attrezzatura per l'esposizione. L'espositore risponde in prima persona del corretto montaggio dell'attrezzatura ed eventuali strutture (gazebo, tenda, ecc.). Le tende di protezione al banco di esposizione debbono essere collocate ad una altezza non inferiore a mt 2,20 e non possono essere di dimensione superiore a quella del posteggio.

Ogni posteggio deve avere dimensioni tali da consentire uno spazio libero percorribile all'interno della carreggiata mai inferiore a mt. 3,50. I concessionari possono occupare un solo posteggio, non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito, passi carrabili ed ostruire ingressi di abitazioni e negozi, né cedere ad altri, a qualsiasi titolo, tutto o parte del posteggio assegnato.

Gli espositori si impegnano a rendere visibile il prezzo di vendita di ogni singolo bene posto in vendita nonché a rendere conoscibile la provenienza della merce posta in vendita.

I venditori occasionali devono essere personalmente presenti nel posteggio assegnato per tutta la durata del mercato e sono tenuti ad esporre in modo ben visibile al pubblico e agli organi di vigilanza il tesserino; sono altresì tenuti a conservare, per l'esibizione agli organi di vigilanza in caso di controllo, copia della domanda di rilascio del tesserino e l'elenco dei beni posti in vendita.

La rispondenza dell'elenco vidimato con la merce posta in vendita è una responsabilità circoscritta all'operatore non professionale, essendo il responsabile dell'associazione esonerato da una verifica puntuale.

#### **Articolo n. 10**

Il responsabile organizzativo della manifestazione è tenuto:

- al rispetto delle disposizioni di cui alla DGR 59-870 del 29.12.2014;
- all'applicazione delle direttive in materia di misure di safety e security da adottare in occasione di pubbliche manifestazioni;
- alla vidimazione del tesserino per la vendita occasionale su area pubblica e dell'elenco dei prodotti posti in vendita da parte degli operatori non professionali che partecipano al mercato;
- al rispetto delle disposizioni sulla viabilità (posizionamento/rimozione cartelli, transenne e simili per la modifica della viabilità) impartite dalla Polizia Municipale, assicurandosi che sia sempre garantito il passaggio degli automezzi di pronto soccorso e di emergenza e quelli autorizzati;
- al rispetto dei diritti dei terzi ed il rispetto di eventuali concessioni di occupazione suolo pubblico già rilasciate;
- a vigilare sul rispetto delle norme del presente regolamento da parte dei partecipanti, potendo disporre, in caso di inosservanza grave, l'allontanamento dell'operatore, impegnandosi a segnalare alle autorità competenti eventuali irregolarità.

**Articolo n. 11**

Gli operatori che partecipano al mercato di cui al presente regolamento devono attenersi alle norme previste in materia fiscale e di pubblica sicurezza e sono personalmente responsabili della provenienza e autenticità della merce esposta. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori. Alla fine della manifestazione è fatto obbligo agli assegnatari dei posti di procedere alla rimozione di eventuali rifiuti prodotti durante la manifestazione.

L'inosservanza alle norme del presente regolamento viene sanzionata ai sensi del vigente regolamento comunale di commercio su aree pubbliche.

Il Comune esercita le funzioni di controllo sull'attività svolta dall'associazione.

E' fatto salvo ogni controllo di competenza da parte della Polizia Municipale durante lo svolgimento del mercatino.

Qualora, a seguito di verifiche periodiche, vengano accertati risultati negativi, si procederà alla revoca dell'incarico al soggetto organizzatore.